



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

del 15 MAG. 2018

**OGGETTO:**

<<Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza. Approvazione proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12.- COD. CIG. 56671117EF del 20/03/2014 - CUP: I59E08000200006 - SI 1 11279>>.

L'anno duemiladiciotto addi 15 del mese di Maggio

alle ore 19,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	<b>Bella Antonino</b>	X		SINDACO
2) Sig.	<b>Calvagno Antonino</b>	X		ASSESSORE
3) Sig.	<b>Gugliotta Michele</b>	X		ASSESSORE
4) Sig.	<b>Litrice Santo</b>	X		ASSESSORE
5) Sig.	<b>Calanna Giuseppina</b>		X	ASSESSORE

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bella**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;**

**Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza. Approvazione proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12.- COD. CIG. 56671117EF del 20/03/2014 - CUP: I59E08000200006 - SI\_1\_11279>>;**

**Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;**

**Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;**

**Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;**

**Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;**

### DELIBERA

**Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza. Approvazione proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12.- COD. CIG. 56671117EF del 20/03/2014 - CUP: I59E08000200006 - SI\_1\_11279>>.**

**La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità**

### DELIBERA

**Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.**



SETTORE LL.PP.

# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -  
www.sangiovanlapunta.gov.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio  
Competente

LL.PP.

Sindaco/Assessore

**IL SINDACO**  
*(Antonino Bellia)*

**OGGETTO:** *Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza. Approvazione proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, recepito con L.r. 12.07.2011 n.12.- COD. CIG. 56671117EF del 20.03.2014 - CUP: I59E08000200006 - SI\_1\_11279*

### ELENCO ALLEGATI:

1. Proposta di accordo bonario ex art. 240 D. Lgs. 12.04.2006, n.163, recepito con L.r. 12.07.2011 n.12;
2. Nota prot. n.13150 del 18.04.2018 dell'impresa I.G.C. - S.p.A.;
3. Schema accordo bonario ex art. 240 c.17 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

li 10/5/2018

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del 15/05/2018 con deliberazione n° 110 ore 12:30

### CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

*Favorevole*  
Data 10/5/2018 IL RESPONSABILE

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

*NOV COMPARTO IMPEGNO DI SPESA FAVOREVOLE*  
Data 10/05/2018 IL RESPONSABILE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

*Favorevole*  
Data 10.5.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€. \_\_\_\_\_

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. \_\_\_\_\_ ART. \_\_\_\_\_

COMP/RESIDUI \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Somma stanziata €. \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento €. \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione €. \_\_\_\_\_

Stanziamiento aggiornato €. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate €. \_\_\_\_\_

SOMMA DISPONIBILE €. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data \_\_\_\_\_

## Il Dirigente del Settore LL.PP.

- Premesso** che con contratto di appalto del 18.10.2016 n.958 - n.1006 di rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale il 18.10.2016 al n.3213 - Serie n.1°, i lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza, a seguito di pubblica gara, sono stati affidati all'impresa "I.G.C. - S.p.A.", con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - - C.F.: CPZGPP91D19B202Z, per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 11,8844% di Euro 284.891,11, compresi gli oneri di sicurezza e mano d'opera;
- Rilevato** che i lavori sono stati consegnati in data 03.04.2017, e la durata degli stessi era stabilita in mesi sei consecutivi dalla data del verbale di consegna, e che nel corso degli stessi è stata concessa una proroga di giorni 40, e quindi il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato protratto complessivamente a tutto l'11.11.2017;
- Accertato** che con verbale di sospensione dei lavori redatto in data 10.10.2017 il direttore dei lavori, ha disposto all'Impresa appaltatrice "I.G.C. S.p.a." di sospendere i lavori, nelle more della redazione di una perizia di variante e suppletiva e che gli stessi sono stati ripresi in data 19.03.2018, essendo venute meno le cause che ne avevano determinato la loro sospensione;
- Rilevato** altresì, che l'impresa esecutrice con nota prot. n.3214 del 29.01.2018, provvedeva a diffidare ai sensi dell'art.159 comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la direzione lavori e il RUP, a causa della illegittima sospensione dei lavori con effetti negativi sulla situazione economica e organizzativa che determinavano spese generali infruttifere oltre ai costi dovuti ai mancati ammortamenti per i macchinari e le attrezzature, riservandosi il diritto di richiedere il pieno risarcimento del danno;
- Rilevato** inoltre, che l'impresa con successiva nota prot. n.4865 del 09.02.2018, provvedeva a quantificare l'onere economico derivante dal danno subito alla data del 09.02.2018, chiedendo nel contempo il riconoscimento del corrispettivo ai sensi dell'art.160 comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010, per l'importo di €35.057,61, provvedendo a mettere in mora l'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.1219 cod. civ.;
- Rilevato** infine, che l'impresa in data 02.02.2018, in occasione della firma del registro di contabilità del SAL n.2, emesso per lavori a tutto il 09.10.2017, firmava il medesimo atto con riserva che veniva, nei termini di regolamento, esplicitata in data 14.02.2014, per complessive n.8 riserve, chiedendo la sollecita definizione mediante l'avvio e la conclusione nei tempi previsti della procedura di bonario componimento dall'art.240 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., della maggiore somma di €55.624,09 oltre IVA, così determinata; quanto ad €19.777,46, per lavori eseguiti e non contabilizzati ed €35.846,63 per quantificazione del danno (art.160 comma 2 lettere a) e b) del D.P.R. n.207/2010), per sospensione illegittima oltre IVA, facendo salvi i successivi aggiornamenti e rivalutazione degli interessi dovuti, precisando infine che l'Amministrazione committente doveva intendersi costituita in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art.1219 del cod. civ.;
- Rilevato** che poiché a seguito dell'iscrizione delle riserve sui documenti contabili da parte dell'impresa, l'importo economico dell'opera risulta variato in misura superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, occorre procedere all'applicazione dei procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, per come previsto dal 1° comma dell'art.240 del D.Lgs n°163/2006;
- Vista** la relazione riservata del direttore dei lavori sulle richieste di maggiori compensi trasmesse con nota prot. n.6169 del 20.02.2018;
- Vista** la proposta di accordo bonario predisposta dall'ing. Santonocito Mario, dirigente del Settore LL.PP. e RUP, ai sensi dell'art. 240 c.15 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dalla quale si evince che la somma da riconoscere ammonta a complessive di €10.342,95, di cui €336,63 per ritardata emissione SAL (riserva n.6), €8.130,15 quale danno per illegittima maggiore durata di sospensione dei lavori (riserva n.8) ed €1.876,17 afferenti la mancata e/o errata contabilizzazione di lavori, (riserva n.1 e n.3), a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità. ai sensi dell'art. 240 c.17 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Considerato** che l'importo di Euro 1.876,17 = (€506,92 + €1.369,25) afferente la mancata e/o errata contabilizzazione di lavori, (riserva n.1 e n.3), è stato inserito negli atti contabili della P.V.S., e sarà liquidato in occasione del prossimo SAL, la residua somma da riconoscere ammonta a complessive di Euro 8.466,78 = (€10.342,95 - (1.876,17)), a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità. ai sensi dell'art. 240 c.17 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Vista** la nota prot. n.13150 del 18.04.2018 con la quale l'impresa I.G.C. - S.p.A., comunica di accettare la proposta di accordo bonario formulata dal suddetto dirigente, per il citato importo di €10.342,95, a condizioni che vengano riconosciuti: "gli interessi legali e rivalutazione monetaria a compensazione delle riserve avanzate sino allo stato di avanzamento lavori n.2";
- Visto** il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anni 2018 - 2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n.12 del 01.02.2018;

- Vista** la delibera di C.C. n.25 del 15.06.2017 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2017. Bilancio pluriennale 2017/2019 e relazione previsionale e programmatica", con la quale è stato approvato il bilancio 2017, e successive variazioni ed assestamenti avvenute con i seguenti provvedimenti:  
 ↓ Delibera di C.C. n.39 del 29.11.2017;
- Vista** la delibera di G.C. n.70 del 20.06.2017 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione armonizzato anno 2017/2019", e successive variazioni ed assestamenti avvenute con i seguenti provvedimenti:  
 ↓ Delibera di G.C. n.137 del 06.12.2017;
- Preso atto** che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.38 del 15.02.2018 il Decreto Ministeriale del 29.11.2017, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2018/2020, da parte degli Enti Locali dal 31.12.2017 al 31.03.2018;
- Dare atto** che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio, in quanto trattasi di somme già impegnate nell'ambito della realizzazione dell'opera ed inserite fra le somme a disposizione del progetto;
- Visto** l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito, trattandosi di atto transattivo come disposto dall'art. 240 c.18 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ai sensi della lett. u) dell'art.26 del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 18.01.2005 e s.m.i.;
- Ritenuto** di dover provvedere in merito alla proposta di accordo bonario;

### PROPONE

#### Per i motivi espressi in narrativa:

- 1. Approvare** la proposta di accordo bonario relativa ai **lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale di Via Macello, per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza**, predisposta dall'ing. Santonocito Mario, dirigente del Settore LL.PP. e RUP, ai sensi dell'art. 240 c.15 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dalla quale si evince che la somma da riconoscere all'impresa I.G.C. - S.p.A., ammonta a complessive Euro 8.466,78 oltre la somma di Euro 1.876,17 afferente la mancata e/o errata contabilizzazione di lavori, (riserva n.1 e n.3), la cui spesa è stata già inserita negli atti contabili della P.V.S., a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dall'impresa sino al SAL n.2;
- 2. Dare atto** che la spesa complessiva di €8.466,78, trova copertura finanziaria sui fondi del progetto all'uopo stanziati con la delibera di Giunta Comunale n.43 del 25.03.2014;
- 3. Autorizzare** il Dirigente del Settore LL.PP. alla sottoscrizione dell'allegato schema di accordo bonario con l'impresa appaltatrice I.G.C. - S.p.A.;
- 4. Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art.147/bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 5. Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009, n.69 e l'inserimento nel sito Web - Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1° dell'art.18 della Legge Regionale 16.12.2008, n.22, come modificato dall'art.6 della Legge Regionale 26.06.2015, n.11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex art.23, comma 1°, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33 - sotto sezione liv.1 "Provvedimenti" - sotto sezione 2° liv. "Provvedimenti dirigenti amministrativi", nella sezione 1° liv. "Bandi di gara e contratti" sottosezione 2° liv. "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare", nonché nella sezione "Altri contenuti" creando una sottosezione 2° liv. "Accordi bonari LL.PP.".
- 6. Dare atto** che la presente proposta riveste carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere a pagamento dell'importo proposto nell'accordo bonario all'impresa "I.G.C. - S.p.A.", con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - - C.F.: CPZGPP91D19B202Z, tenuto conto che ai sensi dell'art. 240 c.19 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario saranno dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del predetto accordo.-

Il Dirigente del Settore LL.PP.  
 (ing. M. Santonocito)



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\*\*\*\*\*

Settore LL.PP.

All. 3

**Oggetto:** *Lavori di ristrutturazione dell'Asilo Nido comunale per l'implementazione dei servizi esistenti in termini di incremento dell'utenza.*

**COD. CIG. 56671117EF - CUP: I59E08000200006 - SI\_1\_11279**

**Contratto:** *Stipulato in data 18.10.2016 - n.1006 di rep. - Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Acireale, in data 18.10.2016 al n.3213 - Serie 1°;*

**Impresa:** *I.G.C. - S.p.A. - con sede in Maletto 95035 (CT) - Via Pietro Nenni, n.10 - Partita I.V.A. 04962480879 - C.F.: CPZGPP91D19B202Z*

**Subappalto:** *Autorizzato con determinazione dirigenziale n.79/Registro Settore del 11.09.2017 - Stipulato in data 14.09.2017 - Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Adrano in data 22.11.2017 al n.5207 - Serie 3°-*

Importo dei lavori	€	311.524,73
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	10.568,75
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	76.850,29
Importo lavori soggetto a base d'asta	€	224.105,69
Deduzione del ribasso del 11,8844%	€	26.633,62
Restano	€	197.472,07
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	10.568,75
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	76.850,29
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>284.891,11</b>

**Perizia di Variante e Suppletiva**

Importo lavori del ribasso del 11,8844%	€	26.633,62
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.357,40
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	99.137,20
<b>Importo complessivo atto sottomissione</b>	<b>€</b>	<b>130.128,22</b>

**ACCORDO BONARIO**

(art. 240 c.17 D. Lgs. 12.04.2000, n. 66 recepito con L.r. 12.07.2011 n.12)

L'anno *duemiladiciotto* il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del **Settore Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni la Punta**, tra il sottoscritto ing. **Santonocito Mario**, nella qualità di Dirigente del Settore LL.PP. e Responsabile U. del procedimento dei lavori in oggetto, e il Sig. **Capizzi Giuseppe**, nato a Bronte (CT), il 19.04.1991, C.F.: CPZGPP91D19B202Z, n.q. di Amministratore Unico, legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società "I.G.C. - S.p.A.", con sede legale in Maletto 95035 (CT), Via Pietro Nenni, n.10, - Partita I.V.A.: 04962480879, si redige il presente verbale:

**Premesso che** i lavori di \_\_\_\_\_ in oggetto, a seguito di pubblica gara espletata in data 27.10.2015 e riprese di operazioni di gara, vennero aggiudicati con determinazione dirigenziale n.8/Registro Settore LL.PP. del 24.06.2016, all'impresa "I.G.C. - s.r.l., con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 04962480879 - C.F.: CPZGPP91D19B202Z, per un importo al netto del ribasso d'asta del 11,8844% di €.197.472,07, con un conseguente ribasso di €.26.633,62 oltre ad €.10.568,75 per oneri di sicurezza ed €.76.850,29 per il costo della manodopera per un importo contrattuale di €.284.891,11;

il contratto di appalto, stipulato con l'impresa aggiudicataria, "I.G.C. - S.p.A., in data 18.10.2016 - n.1006 di rep., è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale il 18.10.2016 al n.3213 - Serie 1°;

i lavori sono stati consegnati in data 03.04.2017, e la durata degli stessi era stabilita in mesi sei consecutivi dalla data del verbale di consegna;

con determinazione dirigenziale n.79/Registro Settore del 11.09.2017, è stato autorizzata l'impresa appaltatrice "I.G.C. - S.p.A., a subappaltare all'impresa Soter - s.r.l., con sede legale a Roma - Via Alcesti, n.21 - P.I.: 00810290486 - C.F.:

CPZSVT92T07B202Z, i lavori nel limite del 30% rientrante nella categoria prevalente "OG 1" – Edifici civili e industriali, per l'importo complessivo di €.63.984,48 al lordo del ribasso d'asta;

• durante l'esecuzione degli stessi è stata concessa con nota prot. 29478 del 04.10.2017, una proroga di giorni 40, e quindi il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato protratto complessivamente a tutto il 11.11.2017;

• con verbale di sospensione dei lavori redatto in data 10.10.2017 il direttore dei lavori, ha disposto all'Impresa appaltatrice "I.G.C. S.p.a." di sospendere i lavori, nelle more della redazione di una perizia di variante e suppletiva;

• l'impresa esecutrice con nota prot. n.3214 del 29.01.2018, provvedeva a diffidare ai sensi dell'art.159 comma 3 del D.P.R. n.207/2010, la direzione lavori e il RUP, a causa della illegittima sospensione dei lavori con effetti negativi sulla situazione economica e organizzativa che determinavano spese generali infruttifere oltre ai costi dovuti ai mancati ammortamenti per i macchinari e le attrezzature, riservandosi il diritto di richiedere il pieno risarcimento del danno;

• con successiva nota prot. n.4865 del 09.02.2018, l'impresa esecutrice, provvedeva a quantificare l'onere economico derivante dal danno subito alla data del 09.02.2018, chiedendo nel contempo il riconoscimento del corrispettivo ai sensi dell'art.160 comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010, per l'importo di €.5.057,61, provvedendo a mettere in mora l'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.1219 cod. civ.;

• i lavori eseguiti alla data del 10.10.2017 con l'emissione del 2° certificato di pagamento in data 02.02.2018, ammontano ad €.704,98 al netto del ribasso d'asta e risultano pari al 51,00% in c.t. dell'importo contrattuale, ed i lavori residui da realizzare risultano pari ad €.140.186,13;

**Rilevato**

che l'impresa Appaltatrice, infine, in data 02.02.2018, in occasione della firma del registro di contabilità del SAL n.2, emesso a tutto il 09.10.2017, firmava il medesimo atto con riserva che veniva, nei termini di regolamento, esplicitata in data 14.02.2014, per complessive n.8 riserve, chiedendo la sollecita definizione mediante l'avvio e la conclusione nei tempi previsti della procedura di bonario componimento dall'art.240 del D. Lgs. n.167/2006 e c.s., della maggiore somma di €.55.624,09 oltre IVA, così determinata; e di €.19.777,46, per lavori eseguiti e non contabilizzati ed €.35.846,63 per quantificazione del danno (art.160 comma 2 lettere a) e b) del D.P.R. n.207/2010, per sospensione illegittima oltre IVA, facendo salvi i successivi aggiornamenti e l'adeguamento degli interessi dovuti, precisando infine che l'Amministrazione committente doveva intendersi costituita in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art.1219 del cod. civ. –

Le riserve dell'impresa vengono di seguito riportate.

**Riserva n.1 Errata quantificazione al n. 01/03 del libretto delle misure Art. 9.1.2**

La riserva viene presentata da parte dell'impresa per l'errata quantificazione contabile riguardo la quantità di intonaco eseguito al piano terra, la D.L. al momento della redazione del libretto delle misure ha erroneamente omissis l'inserimento di intonaco su alcuni tramezzi di nuova fattura. (seguito le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

• Domanda riserva n.1

Somma mq\*cm 20,91\* €18,40 = €.550,34

**Somma la riserva n.1 - €.550,34**

**Riserva n.2 Mancata quantificazione della lavorazione eseguita e non prevista in progetto, rasatura totale delle pareti.**

La riserva viene presentata da parte dell'impresa per il mancato riconoscimento della rasatura totale delle pareti con gesso dolce prima della realizzazione della tinteggiatura, lavorazione eseguita, non prevista in progetto, necessaria per la visione globale a "perfetta regola d'arte dell'intera commessa".

Lavorazione tra l'altro di cui la D.L. era a conoscenza viste le numerose visite in cantiere nel periodo in cui la stessa era in fase realizzativa.

L'impresa operando col senno del buon padre di famiglia, notando la carenza progettuale, tenendo conto del prestigio rappresentato da questa struttura per il comune di San Giovanni la Punta ha rasato totalmente, così come è buon uso fare, (col silenzio assenso della D.L.) le pareti prima della realizzazione della tinteggiatura, lavorazione necessaria per due motivi; il primo estetico, di fatti la finitura grossolana prevista in progetto avrebbe dato agli ambienti un senso estremamente "rustico".

Il secondo, più importante del primo, igienico, le pareti perfettamente lisce con aspetto "marmorizzato" con assenza di porosità, (luoghi di accumulo di sporco, germi e batteri) permettono una migliore pulizia delle superfici, il che aumenta notevolmente la salubrità degli ambienti, condizione necessaria vista la destinazione d'uso dell'immobile.

Si rammenta che qualora il direttore dei lavori, noti un difetto o una difformità al progetto appaltato o qualora l'appaltatore apporti modifiche al progetto ha obbligo di far sospendere o dar ordine di demolizione per i lavori contenenti vizi, nel caso in cui il direttore dei lavori non denunci le difformità in tempo utile egli viene considerato complice dell'appaltatore per le difformità eseguite ed inoltre

"il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente, ed in solido con l'appaltatore ed il progettista, nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è obbligo del direttore dei lavori quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali" ( Tribunale Ivrea, 28 gennaio 2005).

e che

Il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato richiesto, e conforme alle di lui esigenze

(Cass. 1965/2000),

il quantum economico alla presente riserva viene formulato, adottando come riferimento alla lavorazione l'art. 21.2.20 del Prezzario Regione Sicilia 2012 "Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce" [...].

(seguono le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

✦ Domanda riserva n.2

Somano mq 573,06 \* € 12,00 = € 6.876,72

Somma la riserva n.2 - € 6.876,72

**Riserva n.3 Mancata contabilizzazione della coloritura esterna in riferimento alle riquadrature dei vuoti degli infissi.**

Nel libretto n.2 della contabilità al n. d'ordine 93 art. N.p. 80 (rif. art. 9.1.10.1 Prezz. Opere pubbliche Regione Sicilia 2013) non venivano allibrati dalla D.L. le quantità in riferimento allo strato di finitura posto nelle riquadrature degli infissi sul lato esterno. La coloritura giallo sabbia dei prospetti esterni è prevista e compensata dall'art. 2.2.8.1 E.P. e regolarmente allibrata al SAL n.2, l'intonaco e lo strato di finitura colorata delle riquadrature del vuoto degli infissi invece non vengono compensate dal sopraccitato articolo, quindi avrebbero dovuto trovare allibramento e contabilizzazione tramite l'art. N.p. 30.

(seguono le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

✦ Domanda riserva n.3

Somano mq 40,34 \* € 35,10 = € 1.415,93

Somma la riserva n.3 - € 1.415,93

**Riserva n.4 Mancata contabilizzazione della rimozione degli infissi di cui alla voce 21.1.17.**

Nel libretto delle misure n. 1 al n. d'ordine 9 la D.L. in maniera provvisoria contabilizzava accettando tacitamente la lavorazione sopra indicata senza contestazione alcuna.

In fase di redazione dello Stato di Avanzamento lavori n.2 la stessa detrae completamente il conto provvisorio annullando in toto la lavorazione contestando alla scrivente la totale rimozione dei vecchi controtelai degli infissi.

A tal proposito è vero sì, che taluni controtelai sono stati successivamente reimpiegati, ma è interamente falso che questi ultimi non sono stati preventivamente rimossi e in seguito ricollocati.

La D.L. prima di formulare la contestazione sopra riportata non ha avuto memoria del fatto che in progetto non era stato considerato il ringrossamento delle pareti dopo l'applicazione del cappotto termico, situazione facilmente riscontrabile per la mancata presenza nell'elenco prezzi dell'articolo in riferimento alla fornitura e alla posa in opera di nuove lastre di marmo da utilizzare come davanzali sotto gli infissi.

Lo spessore finito delle pareti aumentando di circa 5 cm rispetto allo stato di progetto, ha occultato le vecchie soglie, Per rimediare a ciò la D.L. ha ordinato alla scrivente la fornitura e la posa di nuove lastre di marmo da porre sopra quelle esistenti

La posa delle nuove lastre sarebbe stata impossibile senza la preventiva rimozione del telaio perimetrale, la premessa sopra esposta a prova che i telai anche se in parte riutilizzati sono stati tutti smontati, accorciati e ricollocati.

Per quanto sopra esposto si chiede il riconoscimento di tale lavorazione quantificata per i mq

rimossi

(seguono le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

↳ Domanda riserva n.4

Somano mq 81,59 \* €14,20 = €1.158,58

**Somma la riserva n.4 - €1.158,58**

**Riserva n.5 Mancata contabilizzazione delle porte REI al piano terra e seminterrato.**

Mancata contabilizzazione per lavori già eseguiti in merito la fornitura e la posa delle porte REI al piano primo e al piano seminterrato, rispettivamente art 1B-REI30 e 2B-REI30, le quali fornite e installate dalla scrivente con finitura differente da quella in progetto ma comunque accettata dalla D.L. vista la mancata contestazione al momento della posa in opera, fornite con grado di resistenza al fuoco 120, miglioria dell'appaltatore per l'amministrazione della quale non si richiede alcun compenso aggiuntivo.

(seguono le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

↳ Domanda riserva n.5

(€2.252,00 + €759,00) = Somano €3.011,00

**Somma la riserva n.5 - €3.011,00**

**Riserva n.6 Richiesta di risarcimento dei danni per ritardata certificazione dell'importo del 2° stato avanzamento lavori e richiesta interessi.**

L'impresa, con la presente lamenta l'esposizione finanziaria e i danni derivanti dalla ritardata certificazione dei lavori eseguiti e conseguente ritardo nel pagamento della 2° rata di acconto quindi, chiede la corresponsione immediata dell'importo certificato, nonché il pagamento dei relativi interessi.

Per l'amministrazione che certifica e liquida in ritardo il corrispettivo dell'appalto gli interessi divengono, dunque, una obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge alla obbligazione principale (il pagamento del corrispettivo in conseguenza della esecuzione dei lavori).

La D.L. in questo caso trovandosi in una situazione di sospensione lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 c.4 del DPR 207/2010 avrebbe dovuto stilare lo stato di avanzamento dei lavori, ed essendo già esso maturato avrebbe dovuto liquidare all'impresa la rata di acconto per i lavori eseguiti sino a quella data.

Considerando l'art. 133 del D. Lgs. n.163/2006 il quale dispone che: "In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze .....

In considerazione di quanto riportato nel SAL n.2 redatto dalla D.L. in data 10/10/2017 l'impresa avrebbe maturato un credito nei confronti dell'amministrazione di €63.139,75 visto che ad oggi tale certificato non risulta liquidato, visto il termine di 45 gg previsto dall'art. 29 D.M. 145/2000, visti i 126 giorni di differenza totale, visti gli 81 giorni di ritardo rispetto al termine previsto nel CSA si chiedono di fatto e di diritto:

€ 259,48 come interessi legali su 60 giorni di ritardo

€ 191,44 come interessi moratori su 22 giorni di ritardo

Al titolo pertanto si richiede € 450,92 quali interessi legali e moratori.

Domanda riserva n.6 erroneamente individuata nel registro di contabilità con il n.20)

**Somma la riserva n.6 - €450,92**

**Riserva n.7 Ritardo per mancato utile in relazione alle previsioni di incasso. (erroneamente individuata nel registro di contabilità con il n.21)**

Ad oggi, l'Impresa non ha potuto conseguire integralmente l'utile pieno d'impresa sui lavori maturati.

Difatti la mancata contabilizzazione integrale dei lavori alla data odierna ha privato l'Impresa di parte delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte a consistenti anticipazioni e investimenti, con conseguente necessità per la stessa di ricorrere in misura maggiore del previsto all'indebitamento bancario.

Il danno subito è quantificabile, nel 10% quale ottenibile attraverso l'auspicata ed auspicabile totale utilizzazione dell'apparato produttivo posto in essere per l'esecuzione dei lavori appaltati.

Si richiede pertanto il risarcimento sul ritardo della maturazione dell'utile sostenute per le anticipazioni future sul cantiere, il pagamento delle forniture, gli interessi bancari sulle anticipazioni del credito e il tutto necessario per dare continuità ai lavori come di seguito

quantificato:

Importo dei lavori eseguiti e non liquidati ad oggi: €.63.139,75

Mancato ritardo sull'utile percepito in relazione alle previsioni di incasso:

€.63.139,75 x 10,00% = €.6.313,97

(seguono le misurazioni e l'individuazione degli ambienti)

⚡ Domanda riserva n.7 (erroneamente individuata nel registro di contabilità con il n.21)

**Somma la riserva n.7 - €.6.313,97**

**Riserva n.8 Risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione dei lavori.**  
(quantificazione effettuata alla data del 19.03.2018).

L'impresa con la riserva n.8, procede a quantificare l'importo del danno ai sensi dell'art. 160, comma 2 lettere a) e b), Regolamento n.207/2010, e ss.mm .ii, che sulla base dei seguenti fattori:

⚡ 1) - Calcolo della produzione giornaliera; - €.1.035,93

⚡ 2) - Calcolo dell'indennizzo giornaliero; - €.70,65

⚡ 2.3) - Mancato ammortamento attrezzature e macchinari (Sma); -€.29.658,66

A) = (1+2+2.3) - Totale maggiori oneri risarcibili €.13.697,69

Quantificazione del danno ai sensi dell'art. 160, comma 3, Regolamento n.207/2010, e ss.mm .ii,, per ulteriori voci di danno strettamente connesse e documentate, Noleggi ricevuti ed attrezzature connesse alla sospensione dei lavori;

B) - Totale maggiori oneri risarcibili €.7.853,07

Quantificazione del danno ai sensi dell'art. 160, comma 3, Regolamento n.207/2010, e ss.mm .ii,, per mancato ammortamento manodopera connessa alla sospensione dei lavori;

C) - Totale maggiori oneri risarcibili €.18.172,51

Sommano in totale e si chiedono in atto [(A) + B) + C)] = €.39.723,27 oltre IVA come da contratto.

#### **Parere del Direttore dei Lavori**

Il Direttore dei Lavori in merito alle otto riserve avanzate dall'impresa esecutrice, ha riportato sul registro di contabilità le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 190, c4 del DPR n.207/2010, e precisamente.

#### **Controdeduzioni - Riserva n.1 Intonaco su alcuni tramezzi di nuova fattura.**

La riserva è fondata e le quantità reclamate saranno allibrate nei prossimi SAL, per quelle effettivamente eseguite, portanti ad un importo di €.13,40 x mq 27,55 = €. 506,92.

**Controdeduzioni per la riserva n.1 - €.506,92**

#### **Controdeduzioni - Riserva n.2 Resatura totale delle pareti.**

La lavorazione eseguita è non ordinata, non necessaria, né concordata, essendo stata eseguita dall'Impresa in garanzia per rimediare alla cattiva esecuzione della sottostante finitura prevista in progetto. La riserva è infondata di fatto e di diritto e nulla spetta all'impresa.

#### **Controdeduzioni - Riserva n.3 Contabilizzazione riquadrature dei vuoti degli infissi.**

La riserva, è fondata ed accoglibile, verificate le misure in cantiere, nei limiti dell'importo di mq 39,01 x €/mq 35,10 = €.1.369,25. L'importo sarà allibrato al prossimo SAL.

**Controdeduzioni per la riserva n.3 - €.1.369,25**

#### **Controdeduzioni - Riserva n.4 Rimozione degli infissi.**

La riserva non merita alcun riconoscimento perché il fatto non sussiste.

#### **Controdeduzioni - Riserva n.5 Porte REI.**

La riserva, è infondata di fatto e di diritto, in quanto la fornitura è stata collocata, su esclusiva iniziativa dell'impresa ed in difformità al progetto, in violazione dell'art.161, c.1 del DPR n.207/1010.

#### **Controdeduzioni - Riserva n.6 Interessi per ritardata certificazione.**

La riserva è fondata limitatamente all'importo di €.218,90, derivante da calcolazioni corrette in linea con i disposti normativi. Tale importo sarà computato nel prossimo certificato di pagamento.

**Controdeduzioni per la riserva n.6 - €.218,90**

#### **Controdeduzioni - Riserva n.21- (in ord. n.7)**

**Ritardo per mancato utile in relazione alle previsioni di incasso.**

La riserva è incomprensibile e va rigettata perché viola il concetto di chiarezza previsto dal regolamento all'art. 191, c3 del DPR n.207/2010.

#### **Controdeduzioni - Riserva n.8 Richieste per danni.**

La riserva è parzialmente infondata nei fatti ed in diritto. Infatti alcuni titoli di danno (attrezzature, noti e manodopera) non sono stati sostenuti durante la sospensione, in quanto mai presenti in cantiere durante la sospensione, come da constatazioni effettuate in cantiere

periodicamente. La stessa risulterebbe solo parzialmente accoglibile limitatamente alla quota delle spese generali reclamate, per un valore calcolato alla data di formulazione (14/02/2018) secondo i canoni regolamentari, per € 67,71 \* 128 = € 8.666,88 in luogo di 10.890,09 richiesti.

**Controdeduzioni per la riserva n.8 - € 8.666,88**

### **Relazione Riservata sulle Riserve dell'Impresa del Direttore dei Lavori**

Il Direttore dei Lavori con apposita **relazione riservata sulle riserve dell'impresa**, pervenuta in data 20.02.2018, ha, fra l'altro, confermato le proprie osservazioni, precedentemente controdedotte, con le quali ribadisce che le richieste dell'impresa apposte in data 02.02.2018, in occasione della firma del registro di contabilità del SAL n.2, emesso per lavori a tutto il 09.10.2017, e nei termini di regolamento, esplicitati in data 14.02.2014, per complessive n.8 riserve, delle quali n.7 riferite per competenza ai fatti antecedenti alla data del SAL n.2 (09.10.2017), mentre l'ottava si riferisce ad un periodo successivo al 10.10.2017 fino al 08.02.2018, per presunti danni sostenuti durante il corso della sospensione, per l'importo complessivo di € 35.846,63

### **Parere del Responsabile Unico del Procedimento**

Preliminarmente si evidenzia che le riserve risultano iscritte secondo le modalità di cui all'articolo 190, del D.P.R. n.207/2010, avendone il direttore dei lavori verificato la tempestività in relazione a quanto disposto dall'art. 190, c.3 del D.P.R. n.207/2010, con l'apposizione in calce sul registro di contabilità, e che l'ammontare delle stesse pari a € 55.624,09, risulta superiore al 10% dell'importo contrattuale, per cui è stata attivata la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. 12.04.2006, n.163, recepito con L.r. 12.07.2011 n.12.

- Le riserve concernono richieste di maggiori compensi per le seguenti cause:
- ✚ Errata quantificazione contabile di lavorazioni eseguite (Riserva n.1);
  - ✚ Mancata quantificazione contabile di lavorazioni eseguite (riserva n.2);
  - ✚ Mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite (riserva n.3, n.4 e n.5);
  - ✚ Risarcimento danni per ritardata certificazione dell'importo del 2° SAL (riserva n.6);
  - ✚ Ritardo per mancato utile in relazione alle previsioni di interesse (riserva n.7);
  - ✚ Risarcimento del danno derivante dalla legittima sospensione dei lavori (riserva n.8);

Il sottoscritto responsabile del procedimento, sentito l'appaltatore sulle condizioni e i termini di un eventuale accordo, esprime di seguito le proprie valutazioni e la proposta motivata di bonario componimento all'Amministrazione, tenuto conto del contenuto della relazione riservata sulle riserve dell'impresa, predisposta dal direttore dei lavori che ha ritenuto di accettare parte delle riserve concernenti l'errata e la mancata contabilizzazione dei lavori, la maggiore durata degli stessi e di riconoscere, pertanto, all'impresa il rimborso di detti oneri quale "equo compenso".

Pertanto, si procede in ogni caso all'esame delle predette riserve poste dall'impresa esecutrice, e sulla base delle argomentazioni sopra riportate, delle controdeduzioni e della relazione riservata del Direttore dei lavori e della cognizione dei fatti e delle motivazioni che hanno fatto insorgere le richieste avanzate dall'Impresa, è possibile concludere che:

- Riserva n.1** **Errata quantificazione al n. Ord.63 del libretto delle misure Art. 9.1.2**  
L'impresa con la riserva n.1, ha contestato l'errata quantificazione contabile riguardo al lavoro di bonaco eseguito al piano terra, dalla D.L. al momento della redazione del libretto delle misure per l'importo di € 550,34. La riserva ha sostanziale fondamento in quanto le quantità reclamate, salvo le più opportune correzioni sulle misure in quanto quelle riportate in riserva non sono rispondenti a quelle rilevabili in situ.  
La riserva, in relazione ai riscontri sulle esatte misurazioni è accoglibile nei limiti della quantità di mq 27,55 e quindi per un importo di €/mq 18,40 x mq 27,55 = € 506,92. Tale importo sarà allibrato nel prossimo SAL., in quanto la D.L. ha inserito detta quantità nella P.V.S.;
- Riserva n.2** **Per i suddetti motivi la riserva n.1 non viene presa in considerazione.**  
**Mancata quantificazione della lavorazione eseguita e non prevista in progetto, rasatura totale delle pareti.**  
L'impresa con la riserva n.2, ha contestato il mancato riconoscimento della applicazione di una rasatura delle pareti già rese al finito tramite l'applicazione di uno strato di gesso dolce di cui all'art. 21.2.20 del PRS. L'importo richiesto

assomma a € 6.876,72. In merito si deve necessariamente rilevare quanto segue.

- 1.a- **Le previsioni progettuali** - Per la chiusura al finito delle pareti murarie, il progetto prevedeva l'esecuzione dell'intonaco grezzo di cui al prezzo di contratto 9.1.2, sul quale applicare il successivo strato di finitura di cui all'art. 9.1.4 - *Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm).....*, sistema che doveva accogliere in maniera definitiva la pitturazione art. 11.1.1 - *Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera ..... in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo franamento delle superfici con idoneo fondo isolante .....*. Tale sistema di rifinitura delle pareti, risulta compiuto ed esauriente e non necessitava di alcun altro strato di finitura per dare compiute le opere per cui non esiste alcuna carenza del progetto.
- 1.b- **Valutazioni tecnico economiche sulla lavorazione** - L'articolo di prezzo reclamato recita testualmente: 21.2.20 "Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ....." .L'applicazione di tale lavorazione, contenuta nel capitolo del PRS 21.2 — **MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI LESIONI, viene utilizzata solo su superfici intonacate esistenti**, sconnesse e/o ammalorate nell'ambito di lavori di ristrutturazione che prevedono il mantenimento degli intonaci di base; nel caso in esame risulta applicabile e quindi non necessario perché gli intonaci erano stati completamente rifatti e su di essi applicata la prevista finitura in tonachina. Esso concettualmente costituisce, nel caso in esame, un secondo strato di finitura (si rammenta che la sua applicazione presupponeva l'assenza della finitura in tonachina) perché applicabile solo su 'superfici interne intonacate ..' e non applica alcuna utilità a copertura di un precedente strato di finitura) mai previsto e non previsto dal contratto. In tal senso la lavorazione è assolutamente ridondante e inutile. La stessa presenta altresì sublavorazioni e onerosità in realtà già comprese e remunerate con altro prezzo, quello di cui all'art. 11.1.1 per la tinteggiatura in pittura di resina vinilica lavabile, che prevede *pulitura e spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante*, comparabile con le sublavorazioni e onerosità similari ricomprese nel prezzo 21.2.20 nella parte in cui si parla di *scartavetrature e spolveratura.... compreso il fissativo impregnante...* sicché eventuale solo ipotetico riconoscimento per mera ipotesi teorica sarebbe inammissibile in tali circostanze in quanto verrebbero riconosciute due volte le lavorazioni ricomprese in prezzi distinti.
- 2- La rasatura totale delle pareti prima della realizzazione della tinteggiatura non risulta affatto una prassi corrente (come sostenuto dall'impresa) atteso che il sistema di chiusura delle pareti previsto in progetto (punto 1) risulta ampiamente applicato nella quasi totalità dei lavori senza aver mai suscitato problematiche di alcun genere.
- 3- Invero, l'impresa ha applicato la finitura reclamata solo ed esclusivamente per porre rimedio a carenze esecutive per la cattiva fattura per come eseguita, della finitura prevista in progetto (ad. 9.1.4 P.R.S.), tanto palese che appena rilevata ha condotto la medesima impresa, di propria iniziativa e senza che sia stato necessario alcun ordine di servizio, a ricorrere all'applicazione di una ulteriore finitura a copertura dei difetti di esecuzione della finitura in tonachina realizzata. La direzione lavori ha consentito tacitamente al rimedio operato solo per consentire all'impresa la riparazione dovuta, vera ragione del suo operato che quindi non è da ricondurre a buona fede, semmai al contrario, che costituisce semplice prestazione in garanzia adottata dall'impresa per la quale nulla spetta ai sensi di legge e di contratto.
- 4- La lavorazione applicata era quindi necessaria solo ed esclusivamente per dare rimedio ai difetti esecutivi della finitura in tonachina eseguita dall'Impresa, e non anche per i motivi aggiunti addotti in riserva e che non costituiscono prescrizioni prestazionali di contratto o di capitolato, quali la resa estetica oppure le necessità igieniche o infine una migliore pulizia delle superfici, a garanzia dalla salubrità degli ambienti, prestazioni invero già abbondantemente garantite dalle lavorazioni previste in contratto, ed in particolare dalla pittura in resina vinilica emulsionabile. Inutile fuori luogo è infine la citazione del presunto e fantomatico effetto "marmorizzato" che non si vede come potrebbe essere reso da un materiale gessoso, parimenti non richiesto da alcuna norma

prestazionale di appalto.

*A conclusione delle superiori constatazioni e deduzioni, la lavorazione eseguita è prioritariamente, non esistendo ordine scritto per la sua esecuzione, una lavorazione non ordinata; in secondo luogo non necessaria per le ragioni espresse nelle superiori considerazioni ed infine non è una lavorazione concordata, dovendosi la stessa considerare una lavorazione eseguita in garanzia per la quale nessun compenso o ulteriore prezzo o sovrapprezzo spetta all'Impresa.*

*Per i suddetti motivi la riserva n.2 va totalmente rigettata perché infondata in via di fatto e di diritto.*

**Riserva n.3** *Mancata contabilizzazione della coloritura esterna in riferimento alle riquadrature dei vuoti degli infissi.*

L'impresa con la riserva n.3, ha contestato la mancata contabilizzazione delle lavorazioni per il valore di €1.415,93. La riserva è fondata: In merito si richiama quanto già riferito per la riserva n.1. Si provvederà all'allibramento al prossimo SAL, in quanto la D.L. ha inserito detta quantità nella P.V.S., salvo verifiche in contraddittorio. *Per i suddetti motivi la riserva n.3 non viene presa in considerazione.*

**Riserva n.4** *Mancata contabilizzazione della rimozione degli infissi di cui alla voce 21.1.17.*

L'impresa con la riserva n.4, formulata in modo errato in quanto nell'epigrafe della riserva si parla di mancata rimozione degli infissi, nel testo si fa riferimento ai controtelai (in specie a quelli denominati morti/ammarrati della muratura esistente, anche se non riferito). La domanda assomma ad €1.158,58.

I fatti non corrispondono a quanto riferito dall'impresa. Infatti i telai morti, a detta della D.L. di cui si parla non sono stati mai rimossi in quanto la D.L. ha provveduto nella P.V.S., a formulare il nuovo prezzo della rimozione degli infissi (art. NP72) per le quantità per le quali non si è provveduto alla rimozione del controtelaio modo, sia a formulare la fornitura e collocazione del controtelaio fisso (NP71), per il quale conseguentemente non sarebbe stato fornito il relativo controtelaio morto in quanto rimasto sempre nella sua sede. La questione dell'impedimento del posizionamento della soglia era stata risolta, con l'assenso breve della D. L., tramite il taglio con flex del telaio morto nella sua sede al fine di creare l'alloggio utile alla collocazione tramite un'operazione a "scorrimento orizzontale" della soglia sovrapposta. La posa delle nuove lastre sarebbe stata attuata con la metodologia di cui sopra, senza la preventiva rimozione del telaio perimetrale.

*Per i suddetti motivi la riserva n.4 va rigettata perché infondata in via di fatto e di diritto.*

**Riserva n.5** *Mancata contabilizzazione delle porte REI al piano terra e seminterrato.*

La riserva n.5, il cui valore in domanda è indicato in €3.011,00 è assolutamente infondata di fatto e di diritto, in quanto la fornitura è stata collocata ad esclusiva iniziativa dell'impresa, in contraria violazione dell'art. 161, c.1. del DPR n.207/1010 che vieta che l'appaltatore introduca nei lavori " ... Nessuna variazione o addizione al progetto, la quale non sia " disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante" Essa è quindi infondata in quanto lavoro eseguito su iniziativa propria dell'impresa non contabilizzabile per l'assenza della relativa previsione contrattuale.

La riserva è altresì infondata sia nel merito che nel quantum in quanto la natura delle porte REI che l'amministrazione appaltante aveva previsto in appalto possedevano caratteristiche tecniche e qualitative notevolmente maggiori,(regolazione su tre assi, cerniere speciali su cuscinetti, guarnizioni termo espandenti, finiture in legno tanganica ecc...), rispetto a quelle che si intendono accettare, (porta tagliafuoco metallica Standard), per la quale è stata effettuata regolare analisi nella P.V.S.

*Per i suddetti motivi la riserva n.5 viene rigettata perché infondata in via di fatto e di diritto.*

**Riserva n.6** *Richiesta di risarcimento dei danni per ritardata certificazione dell'importo del 2° stato avanzamento lavori e richiesta interessi.*

La riserva n.6, riguarda interessi per ritardata certificazione espressa per €450,52. Gli interessi spettanti all'Impresa per ritardo con cui alla stessa verrà corrisposto il pagamento di cui al 2° Certificato di €63.139,75, vanno corrisposti all'Impresa ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs n.16312006 "...gli interessi, legali e moratori questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti..." Per tali titoli gli ultimi decreti riportano per gli

Interessi legali Il tasso di 0,10% per il 2017 e 0,30% per il 2018, nonché l'8,00% per il tasso di mora, come previsto dalla circolare interministeriale prot. n.1293 del 23.01.2013 al D Lgs. n.192/2012.

Considerando che la franchigia di legge porta a dover considerare la decorrenza del calcolo dal 27/11/2017, quanto dovuto all'impresa risulta dalla seguente calcolazione:

#### Interessi Legali

Dal:	Al:	Importo:	Tasso:	Giorni	Inter. Legali:
24/11/2017	31/12/2017	€.63.139,75	0,10%	37	€.6,40
01/01/2018	23/01/2018	€.63.139,75	0,30%	23	€.11,94

Giorni di calcolo interessi legali: 60

Totale interessi legali: €.18,34

#### Interessi Moratori

Dal:	Al:	Importo:	Tasso:	Giorni	Inter. Moratori:
24/01/2018	15/02/2018	€.63.139,75	8,00%	23	€.318,29

Giorni di calcolo interessi moratori: 23

Totale interessi moratori: €.318,29

#### Riepilogo

Giorni di ritardo complessivi: 82

Totale interessi legali e moratori: €.336,63

Tale importo deve essere computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo allo eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Riserva n.7**

***Ritardo per mancato utile in relazione alle previsioni di incasso. (erroneamente individuata nel registro di contabilità con il n.21)***

Con tale riserva n.7, quantizzata in €., l'impresa formula una riserva che in epigrafe è assolutamente incomprensibile, ed ancor meno nel testo della formulazione così come nella conclusione, sia nel titolo che nel calcolo dell'importo richiesto.

Non si comprende infatti se l'importo richiesto si riferisce all' "...utile..." ( prima riga ), oppure agli oneri da privazione delle "...risorse finanziarie ", o ancora alla "...mancata utilizzazione (e in data ??) dell'apparato produttivo .... " (di cui non vengono specificati titoli, natura e consistenza) citato alla riga 6, ovvero se si richiede il risarcimento sul ritardo della maturazione dell'utile di cui alla riga 7 o infine per oneri per " anticipazioni fatte sul cantiere, forniture ....". Né tantomeno viene spiegata da dove derivi la percentuale del 10% applicata ai lavori eseguiti al 2° SAL (€.63.139,75) e la sua correlazione con il guazzabuglio di titoli citati nella formulazione.

La riserva è incomprensibile e va rigettata perché viola il concetto di chiarezza previsto dal regolamento. Infatti la riserva non è formulata nei modi imposti dall'art. 191, c. 3 del DPR n.207/2010, che prescrive "Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano."

Anche qualora si dovesse ipotizzare come vagamente apparirebbe dal titolo che la riserva sia riferita al mancato utile sull'importo del SAL (tale è il dato utilizzato per il calcolo) ovvero al mancato utile futuro, si dovrebbe in ogni caso dedurre l'inammissibilità in quanto il primo è stato conseguito per aver eseguito i relativi lavori e il secondo occorre realizzare il lavoro per poter parlare di utile ad esso connesso.

#### **Riserva n.8**

***Risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione dei lavori.***

Anche se non esplicitamente dichiarato, la riserva n.8, viene espressa per i danni patiti durante la sospensione, adducendo per motivazione l'illegittima sospensione dei lavori, in relazione al richiamo di cui all'art. 160, comma 2 lettere a) e b), del Regolamento n.207/2010 e viene quantizzata nella somma complessiva di €.35.846,63 che in occasione della sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori da parte dell'impresa, avvenuta in data 19.03.2018, viene aggiornato per la durata della effettiva sospensione e del conseguente importo in €.39.723,27, oltre I.V.A. come da contratto.

Il sottoscritto ritiene che la sospensione per la redazione della P.V.S., sia pienamente legittima in quanto le cause che le hanno generato siano tutte riconducibili alle fattispecie legittime di cui all'art. 132. c.1, lett a, b, c, ed del D. Lgs n.163/2006, ed in particolare:

• la necessità di valutare economicamente la minore spesa nel contesto

progettuale derivante dall'adeguamento dell'impianto antincendio alle norme vigenti (parere rilasciato dai VV. del F. in data 11.10.2017);

- la necessità di valutare economicamente la maggiore spesa nel contesto progettuale derivante dalla sostituzione di tutte le tubazioni fatiscenti interrate e sottotraccia della rete idrica;
- la necessità di valutare economicamente la maggiore spesa nel contesto progettuale derivante dalla realizzazione di un vespaio aerato per eliminare la risalita dell'umidità nel piano cantinato;
- la necessità di valutare economicamente la maggiore spesa nel contesto progettuale derivante dalla diversa distribuzione degli ambienti al piano terra, richiesta per le vie brevi dall'Amministrazione Comunale in data 13.06.2017.
- oltre alla necessità di valutare economicamente una serie di lavorazioni imprevedute e non differibili quali la riparazione della terrazza di copertura, l'isolamento dell'umidità e termico di porzioni delle pareti del piano seminterrato etc..

Tutte tali motivazioni sono evidentemente riconducibili a fattispecie legittime e quindi la perizia di variante era chiaramente legittima.

La Direzione Lavori riferisce quanto segue:

- che la redazione è stata molto tempestiva e sostanzialmente la variante era pronta in data 19/10/2017 ed in pari data trasmessa all'impresa per la relativa sottoscrizione;
- che dopo tale trasmissione l'impresa ha prontamente temporeggiato l'esame della stessa ed in successive sedute venivano richieste modifiche ed aggiustamenti e precisamente in vari incontri tenutisi presso lo studio professionale della D.L. in data:
  - 31.10.2017 l'impresa avanzava una proposta di modifica datata 27.10.2017;
  - 22.11.2017 l'impresa avanzava altra proposta di modifica;
  - 28.11.2017 l'impresa richiedeva copia completa dell'elenco prezzi e delle analisi, prova della circostanza che la stessa non aveva ancora preso seria visione della perizia tanto che in send alla citata e-mail scrive "... stiamo provvedendo alla valutazione approfondita della perizia di variante ..." prontamente in data 29.11.2017 e successivamente in data 30.11.2017 la D.L. inviava quanto richiesto.
  - 19/12/2017 l'impresa avanzava una ulteriore proposta di modifica datata 18.12.2017;
  - 08/01/2018 dopo vari contatti telefonici intercorsi, la D.L. ha ritrasmesso il computo metrico estimativo ed il relativo quadro di raffronto;
- che successivamente, l'impresa previo accordo telefonico ha concordato un appuntamento presso lo studio professionale della D.L. per la firma dei documenti inerenti la perizia di variante in data 15.01.2018.

**Tutti i documenti inerenti la perizia sono stati sottoscritti in data 15.01.2018 con riserva.**

Passando all'analisi del quantum dei singoli titoli di danno, si elencano gli importi dei singoli titoli dei danni riconoscibili:

- Spese generali infruttifere, che vanno corrette adottando il valore delle spese generali del 13% ( minor valore indicato dell' articolo 32, comma 2, lettera b) del regolamento come prescritto dall'art. 160 c. 2 del regolamento), e pertanto hanno un valore giornaliero pari a:  $€.284.891,11/1,10/1,13*0,13/220*50\% = €.67,1$ ;
- Il calcolo degli interessi sulla ritardata percezione dell'utile di impresa, come di seguito riportato (art. 160 c.2 lett. b – DPR n.207/2010)
  - Il calcolo degli interessi sul ritardato utile dell'impresa viene condotto applicando l'interesse moratorio, stabilito nella misura dell'8,00% dalla Circolare Interministeriale prot. n.1293 del 23.01.2013, al D. Lgs. n.192/2012, sull'importo del mancato utile durante il periodo di illegittima maggiore durata di sospensione dei lavori.  
Importo contrattuale al netto delle spese generali:  
 $€.284.891,11/1.065 = €.267.503,38$   
Importo dell'utile giornaliero  $€.267.503,38*10\%/220 = €/g.121,59$   
Interessi moratori sul mancato utile giornaliero  $€/g.121,59*8\%= €/g.9,72$

- ✦ Mancato ammortamento delle attrezzature e macchinari.  
Il danno non è riconoscibile in quanto, a seguito di accertamenti eseguiti in cantiere dalla D.L., non risultano mantenuti in cantiere né attrezzature né tantomeno macchinari.
- ✦ Mancato ammortamento manodopera.  
Il danno non è riconoscibile in quanto, a seguito di constatazioni effettuate in cantiere dalla D.L., non è emersa la presenza di alcun operaio durante la sospensione.

Pertanto, il risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione dei lavori viene così quantificato:

[€/g.67,71 (Spese generali infruttifere) + €/g 9,72 (interessi ritardato utile)] \* 105gg. (periodo di illegittima maggiore durata di sospensione dei lavori) = €8.130,15

## CONCLUSIONE

In relazione a tutte le considerazioni espresse in seno alla presente relazione, il sottoscritto ing. Mario Santonocito n.q. di Dirigente del Settore LL.PP. e RUP, esprime il parere che, tenuto anche conto della relazione riservata redatta dalla D.L., le riserve avanzate dall'impresa sono parzialmente riconosciute per l'importo complessivo di €10.342,95, afferenti le riserve n.2, n.4, n.5, n.6, n.7 e n.8. Considerato che l'importo di Euro 1.876,17, afferente alla mancata e/o errata contabilizzazione di lavori, (riserva n.1 e n.3), la cui spesa è stata già inserita negli atti contabili della P.V.S., la somma da riconoscere all'impresa I.G.C. - S.p.A., ammonta a complessive Euro 8.466,78, ai sensi dell'art. 240 c.15 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dall'impresa sino al SAL n.2;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del \_\_\_\_\_, con la quale è stata approvata la proposta motivata di accordo bonario relativa ai lavori in questione predisposta dall'ing. Santonocito Mario, nella qualità di Dirigente del Settore LL.PP. e Responsabile U. del procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 240 c.17 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

## SI CONCORDA

ai sensi dell'art. 240 c.17 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale di San Giovanni La Punta di riconoscere all'impresa "I.G.C. - S.p.A.", con sede legale in Via Pietro Nenni, n.10 - 95035 Maletto (CT) P.IVA.: 049610879 - C.F.: 022GPP91D19B202Z, appaltatrice dei lavori in questione, l'accordo bonario mediante pagamento della somma di Euro 8.466,78, a completa tacitazione di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità dall'impresa sino al SAL n.2.-

San Giovanni La Punta, li \_\_\_\_\_


L'Impresa Appaltatrice dei Lavori  
I.G.C. - S.p.A.  
(Capizzi Giuseppe n. \_\_\_\_\_)

Il Dirigente del Settore LL.PP. e R.U.P  
(ing. M. Santonocito)


\_\_\_\_\_

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)  
 ] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

San Giovanni La Punta, il \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 17 MAG. 2018 al \_\_\_\_\_.  
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, il \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE

•

•

